



**U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione**

Via G. Falcone, 60, 84014 – Nocera Inferiore (SA), tel. 081.9212146/2960/2343

e-mail: [a.tortora@aslsalerno.it](mailto:a.tortora@aslsalerno.it) [spp@aslsalerno.it](mailto:spp@aslsalerno.it) – [sppmedici@aslsalerno.it](mailto:sppmedici@aslsalerno.it)

PG 93546 del 30-4-2020

Ai Direttori Macrostrutture Aziendali  
Loro Sedi

e p.c. Direttore Generale  
dr. Mario Iervolino

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Caterina Palumbo

Direttore Sanitario  
Dr. Ferdinando Primiano

Commissario COVID -19  
Prof. Mario Polverino

Direttore GRU  
Dr. Franco Avitabile


Oggetto : “Come ritornare al lavoro in sicurezza”

Documento prodotto dalla UOC SPP- Medici Competenti – ASL Salerno

Si trasmette, in allegato, il Documento specificato in oggetto con accluso Modulo da utilizzare per il rientro al lavoro da sottoscrivere a mo' di autodichiarazione da parte del dipendente.



Direttore Responsabile del Servizio di SPP  
Medico Competente Coordinatore  
Dr. Aristide Tortora





## “Come ritornare al lavoro in sicurezza”

Documento prodotto dalla UOC SPP - Medici Competenti - ASL SALERNO

La cosiddetta “FASE 2 di rientro al lavoro” determina l’esigenza di definire chiaramente le “*misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*”.

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e dei più recenti indirizzi normativi, la UOC SPP-Medici Competenti ha elaborato il presente Documento con il quale si forniscono alcune indicazioni pratiche, relativamente alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, utili ai lavoratori e ai datori di lavoro per un **rientro al lavoro in ragionevole sicurezza**.

### RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER COVID-19 ACCERTATO

**I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus** (sia quelli ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio, sia quelli trattati al domicilio in isolamento) **devono, prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al doppio tampone**, su convocazione del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, per accertare l’avvenuta guarigione.

La guarigione viene certificata quando **si ottengono due tamponi negativi** effettuati a distanza di almeno 24 ore:

- in soggetti asintomatici i tamponi vengono effettuati dopo 14 giorni dal tampone positivo;
- in soggetti che sono stati sintomatici o paucisintomatici i tamponi vengono fatti dopo almeno 7 gg. dalla completa remissione dei sintomi.

Il certificato di guarigione è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

Ai fini del reintegro in servizio, si procederà come di seguito indicato:

- Per i lavoratori asintomatici o paucisintomatici trattati al proprio domicilio in isolamento **non è necessario alcun controllo sanitario aggiuntivo da parte del Medico Competente**, ma è sufficiente il certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza;
- Per i lavoratori trattati invece in regime di ricovero ospedaliero, **il Medico Competente**, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, **effettuerà la visita medica precedente alla ripresa ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D. Lgs. 81/08**, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di “rischiosità” indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (così come previsto dalle indicazioni del 29/04/2020 della DGPRE del Ministero della Salute).

### RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER COVID SOSPETTO

I casi sospetti – *cioè i lavoratori assenti per una malattia respiratoria sospetta COVID, ad esempio una polmonite, diagnosticata clinicamente (es: radiografia o TAC) senza effettuazione del tampone o soggetti che hanno presentato una malattia con sintomi riconducibili a COVID ma senza alcun accesso a strutture sanitarie* – sono seguiti **dal Medico di Medicina Generale** che rilascia il **certificato di malattia INPS**. È quindi il medico curante a stabilire la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Al momento non esistono indicazioni specifiche per l’effettuazione dei tamponi, al di fuori dei casi previsti dalla Circolare ministero della salute n. 11715 del 03/04/2020, e pertanto non è prevista l’effettuazione del tampone ai lavoratori che rientrano al lavoro e ai quali è stata ipotizzata una infezione da COVID-19. Tuttavia, nel caso degli Operatori Sanitari, è sempre raccomandata l’effettuazione del tampone naso-faringeo. Si ricorda comunque l’obbligo di adottare le misure di prevenzione previste dall’allegato 6 del DPCM 26/04/2020.



## **RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASINTOMATICO IN QUARANTENA**

Relativamente ai lavoratori asintomatici venuti a stretto contatto con casi accertati di COVID-19 e posti in isolamento fiduciario domiciliare, si rammenta che il periodo di quarantena di 14 giorni viene definito concluso (ovviamente in assenza di sintomi) da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione sulla base della sorveglianza attiva effettuata sul lavoratore, a seguito della quale viene trasmessa una specifica comunicazione al lavoratore stesso.

**La presentazione di tale comunicazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio** (l'assenza dal lavoro viene infatti giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 “quarantena”).

**In tale caso non è prevista l'effettuazione di tamponi nasofaringei, né possono essere richiesti "certificati di buona salute" o "certificazioni di fine sorveglianza".**

## **RIENTRO IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER MALATTIA**

Nel caso di lavoratori assenti per malattia non imputabile a COVID-19, si rammenta che in tali casi rimane esclusiva responsabilità del Medico di Medicina Generale stabilire i giorni di assenza in base alla patologia riscontrata. L'emergenza COVID-19 non ha modificato l'ordinaria modalità di emissione e trasmissione dei certificati di malattia e le collegate modalità di riammissione al lavoro.

**Il lavoratore quindi non deve esibire alcuna certificazione medica che attesti che la causa dell'assenza non è da imputarsi al COVID-19.**

## **RIENTRO IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER EMERGENZA**

Per i c.d. “Lavoratori fragili” che riprendono il lavoro dopo “Assenza per emergenza”, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il MC e il SPP, dovrà individuare la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio e adottare i provvedimenti da mettere in atto sul luogo di lavoro, tenuto conto della peculiarità della propria organizzazione.

Si riportano, di seguito, alcune misure utili a tutelare il lavoratore fragile:

1. Ricorso al lavoro agile, ovvero svolto da casa (misura da privilegiare se possibile);
2. Incentivazione di ferie e congedi (nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali);
3. Distanza interpersonale minima raccomandata, sul posto di lavoro, di due metri;
4. Evitare l'utilizzo di postazioni lavorative “promiscue”;
5. Utilizzo regolare di mascherina, preferibilmente FFP2 (senza valvola);
6. Evitare attività a stretto contatto con il pubblico;
7. Favorire il raggiungimento del posto di lavoro con mezzo privato;
8. Esenzione dal servizio, come *extrema ratio* e pur sempre in casi puntuali (con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge), solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative sopra indicate (Circolare esplicativa n. 2/2020 – Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18).

Si ricorda, infine, che i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992, potranno avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.



## RIENTRO IN SERVIZIO DOPO UN PERIODO DI SMART-WORKING

Premesso che il lavoro svolto in “smart-working” costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, si precisa che per i lavoratori che riprendono l’attività lavorativa dopo un periodo di attività svolta presso il proprio domicilio in modalità smart-working **non è richiesta alcuna visita da parte del Medico Competente**. I lavoratori potranno riprendere il loro lavoro in situazioni specifiche (limitatamente ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle prestazioni lavorative), purché siano rispettate le regole previste nel “Protocollo aziendale di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Ciascun Dirigente di Macrostruttura è responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.

## MODULO DA UTILIZZARE PER IL RIENTRO A LAVORO

I lavoratori che riprendono l’attività lavorativa dopo un periodo di assenza per malattia o assenza per emergenza, o anche dopo un periodo di attività svolta presso il proprio domicilio in modalità smart-working, dovranno compilare un autodichiarazione sul proprio stato di salute, che verrà somministrata a cura del proprio Dirigente Delegato e che si allega al presente Documento.

Nocera Inferiore, 30/04/2020

FIRMATO

Il Direttore UOC SPP  
Dott. Aristide Tortora

ASL Salerno \*  
Direttore  
Dr. Aristide  
Tortora  
\* Servizio Prevenzione e Protezione

Per i Medici Competenti  
Dott. Ferdinando Scarpati

ASL "Salerno"  
Medico Competente  
ASL "Salerno"  
Servizio Sorveglianza Sanitaria

**MODULO DA UTILIZZARE PER IL RIENTRO AL LAVORO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

Mansione \_\_\_\_\_ U.O. \_\_\_\_\_

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)

**DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2;
- di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19;
- di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19;
- di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti;
- di aver compreso che non deve recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale.

In fede

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma leggibile \_\_\_\_\_

In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

Acconsento alla compilazione [ ]

Non Acconsento [ ]

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma leggibile \_\_\_\_\_